



Ordinanza municipale sull'indennità per il servizio di picchetto

del 28 ottobre 2021

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 105 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom), 106 e 49 del Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano del 12 novembre 2018 (ROCCL),

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione e principi

- ¹ La presente Ordinanza disciplina le modalità di pagamento delle indennità per il servizio di picchetto e l'eventuale recupero e/o pagamento delle relative ore lavorative.
- ² Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si intendono al maschile e al femminile.
- ³ Al personale uniformato di polizia si applicano le disposizioni cantonali.

Art. 2 Beneficiari

- ¹ L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa ai collaboratori che fuori dal normale orario o turno di lavoro e quindi durante il loro tempo libero, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.
- ² Essere a disposizione significa essere raggiungibili a un preciso recapito e/o riuscire a essere dove richiesto al più tardi entro mezz'ora dalla chiamata.

Art. 3 Indennità per il servizio di picchetto

- ¹ Vengono riconosciute le seguenti indennità di picchetto:
 - a. indennità per picchetto svolto in giorni feriali: CHF 1.30/ora;
 - b. indennità per picchetto svolto in giorni festivi: CHF 3.30/ora.
- ² L'indennità di picchetto è percepita anche durante il tempo dedicato agli interventi.
- ³ Il pagamento delle indennità viene effettuato a cadenze regolari unitamente alla retribuzione.
- ⁴ La richiesta di pagamento delle indennità deve essere presentata alla Divisione risorse umane entro il termine massimo di sei mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate, pena la perdita del diritto al pagamento.



Art. 4 Recupero e/o pagamento delle ore lavorative prestate durante il turno di picchetto

- ¹ I collaboratori di picchetto chiamati a prestare l'attività lavorativa fuori dal normale orario o turno di lavoro, hanno diritto al recupero di tali prestazioni fuori orario secondo i disposti delle direttive sul personale (con eventuale maggiorazione del 25% o 50%). Qualora il recupero non fosse possibile, la Divisione delle risorse umane può procedere al pagamento (parziale o totale) delle ore lavorative prestate secondo le direttive sulle prestazioni fuori orario.
- ² Per i collaboratori che svolgono picchetti continui nel tempo il Municipio, per motivi di praticità, può riconoscere delle indennità periodiche fisse che saranno stabilite di volta in volta con apposita risoluzione municipale.
- ³ In caso di intervento durante il turno di picchetto, il tempo di tragitto per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro viene riconosciuto nel computo delle ore lavorative prestate durante l'orario di picchetto e pertanto non vengono riconosciute spese di trasferta.

Art. 5 Norma transitoria

Il pagamento delle indennità per eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza avviene secondo le norme vigenti al momento di tali eventi.

Art. 6 Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sull'indennità per il servizio di picchetto, del 24 ottobre 2019, ed entra in vigore il 1° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

M. Foletti

R. Bregy

Risoluzione municipale del 28 ottobre 2021.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra l'8 novembre e l'8 dicembre 2021.